

Ambasciata d'Italia
Lisbona



Ambasciata d'Italia a Lisbona

GUIDA AL MERCATO PORTOGHESE PER GLI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI

GIUGNO 2014





Messaggio dell'Ambasciatore d'Italia a Lisbona

Cari Lettori,

Il Portogallo costituisce un tradizionale mercato di sbocco per le nostre esportazioni e con esso intratteniamo rapporti commerciali dinamici che coinvolgono numerosi settori.

Sono quindi lieto di presentare questa "Guida per gli operatori economici italiani in Portogallo", predisposta con l'intento di fornire uno strumento informativo agile e pratico per coloro che si affaccino per la prima volta sul mercato portoghese.

La Guida fornisce informazioni di base relativamente alle tematiche del commercio e degli investimenti esteri nel Paese e comprende indicazioni tanto sulle procedure per l'avvio di un'impresa quanto sugli interlocutori istituzionali portoghesi ed italiani ai quali rivolgersi per ulteriori approfondimenti.

La Guida non intende sostituirsi ai pareri professionali degli esperti cui l'operatore potrà eventualmente rivolgersi, ma costituisce una lettura sicuramente utile a muovere i primi passi, soprattutto quando si tratti di PMI.

Vi auguro una buona lettura e buon lavoro in Portogallo.

Renato Varriale

Ringraziamenti

Si ringraziano l'Addetto Commerciale dell'Ambasciata, dott. Emilio Sessa, e lo Studio Legale PLMJ – A. M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice & Associados, R.L., e i suoi Avvocati, Serena Cabrita Neto, Marta Costa e Célia Vieira de Freitas, che hanno collaborato per la stesura di questo testo.

Si ringrazia inoltre la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo per la fattiva collaborazione.



INDICE

I. INVESTIRE IN PORTOGALLO	06
A. Quadro di Riferimento	06
B. Trasferirsi in Portogallo	06
C. Incentivi e Sostegni agli Investimenti	07
D. Gli Enti Pubblici di Accompagnamento agli Investimenti	08
E. Associazionismo	09
II. L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN PORTOGALLO	10
A. Conoscere il Mercato Portoghese	10
B. La Costituzione di una Società in Portogallo	11
C. Misure di Semplificazione Amministrativa	12
D. Le Società per Azioni (" <i>sociedades anónimas</i> " – <i>sa</i>)	13
E. Le Società per Quote (" <i>sociedades por quotas</i> " – <i>lda</i>)	14
F. Forme Locali di Rappresentanza	16
III. JOINT VENTURES, FUSIONI E ACQUISIZIONI	17
A. <i>Joint-Ventures</i>	17
B. Fusioni ed Acquisizioni	17
C. Diritto della Concorrenza	18
IV. FORME DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE	20
A. Il Contratto di Agenzia	20
B. I Contratti di Distribuzione Commerciale	21
C. Il <i>Franchising</i>	22

INDICE

V. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	23
A. La Tutela Della Proprietà Industriale	23
B. Il Diritto d'Autore	24
VI. IL SISTEMA FISCALE	26
A. L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (<i>irs</i>)	26
B. L'Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (<i>irc</i>)	27
C. I Contributi Previdenziali	31
D. L'Imposta sul Valore Aggiunto (" <i>iva</i> ")	31
E. L'Imposta Municipale sugli Immobili (" <i>imt</i> ")	31
F. L'Imposta di Bollo (" <i>imposto de selo</i> ")	32
G. Accordi Bilaterali per Evitare la Doppia Imposizione sul Reddito	32
VII. IL MERCATO DEL LAVORO IN PORTOGALLO	33
A. Il Rapporto di Lavoro	33
B. Diritto di Informazione e Consultazione	34
VIII. LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
A. La Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie	37
IX. LINK UTILI	39



I. Investire in Portogallo

A. QUADRO DI RIFERIMENTO

A differenza di quanto comunemente percepito, il Portogallo, pur rappresentando un mercato di dimensioni relativamente ridotte (10,5 milioni di abitanti) ha diversi elementi di potenziale interesse per gli operatori economici italiani: una tradizionale affinità culturale tra i due Paesi; il particolare appeal delle produzioni d'eccellenza del *Made in Italy* presso i consumatori portoghesi; una sostanziale vicinanza geografica, favorita dalla contiguità rispetto al mercato spagnolo e dalla presenza di un'estesa rete di trasporto autostradale accompagnata dal recente sviluppo di un sistema portuale integrato. Si tratta di fattori che hanno contribuito alla sostanziale tenuta delle esportazioni italiane verso il Paese iberico, anche nei recenti cicli di recessione che hanno caratterizzato l'economia locale europea.

Per incentivare lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale e colmare il tradizionale divario di competitività esistente con i restanti Paesi membri dell'Area Euro, negli ultimi anni è stata data particolare attenzione alle politiche di sostegno e di incentivo agli investimenti che si sostanziano in una riduzione del carico burocratico per le aziende e nella possibilità di accesso ai fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Attualmente in Portogallo è possibile costituire un'impresa in meno di 24 ore, eventualmente anche mediante l'accesso ad una procedura completamente informatizzata. Allo stesso modo, buona parte dei rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione potrà essere gestita attraverso procedure semplificate, con un indubbio recupero in termini di costi e di tempo per gli operatori economici. La tassazione del reddito d'impresa (con alcune eccezioni) è pari al 23% mentre il salario minimo stabilito per legge ammonta a 485 Euro mensili.

Non va inoltre dimenticato come il Portogallo stia approfondendo il proprio status di Paese ponte tra l'Europa e gli altri Paesi lusofoni, con una particolare rilevanza per due delle principali economie emergenti dell'Africa australe (Angola e Mozambico). I legami storici, linguistici, economici e socioculturali tra il Portogallo e i Paesi dell'Africa lusofona possono in concreto rendere questo Paese una piattaforma privilegiata anche per le PMI italiane che intendano affacciarsi in questi nuovi mercati.

B. TRASFERIRSI IN PORTOGALLO

I cittadini italiani non hanno necessità di alcun visto o autorizzazione per soggiornare, lavorare o cercare impiego in Portogallo. È tuttavia richiesto un certificato di registrazione come cittadino europeo (*"Certificado de registo para cidadão da UE"*) qualora la permanenza nel Paese si protragga per un periodo superiore ai 3 mesi. Si tratta di una certificazione che serve a provare la regolare residenza in Portogallo e potrà essere richiesta presso i competenti uffici comunali (*"Câmara Municipal"*) del proprio comune di residenza. Dopo cinque anni consecutivi di regolare permanenza nel Paese è inoltre possibile richiedere presso gli sportelli del *"Serviço de Estrangeiros e Fronteiras"* (SEF) un certificato di residenza permanente (*"Certificado de residência permanente"*).

Per lavorare o avviare un'attività d'impresa in Portogallo, è indispensabile ottenere un Codice Fiscale portoghese (*"Número de Identificação Fiscal"* o *"Número de Contribuinte"*) che viene rilasciato dall'Agenzia Tributaria portoghese presso gli sportelli abilitati (*"Serviços de Finanças"*).

Ogni cittadino italiano che risiede stabilmente all'estero, o che abbia intenzione di risiedervi per un periodo superiore a 12 mesi, deve iscriversi all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE). In Portogallo tale iscrizione deve essere formalizzata attraverso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia a Lisbona, la quale, dopo aver verificato l'effettiva e permanente residenza dell'interessato in territorio portoghese, provvederà fare un'apposita comunicazione al Comune italiano competente (di ultima residenza o di origine della famiglia). L'intera modulistica è reperibile on line all'interno del sito internet dell'Ambasciata d'Italia (www.amblisbona.esteri.it). Oltre ad essere agevole e gratuita, l'iscrizione all'AIRE consente di poter usufruire di una serie di servizi consolari che altrimenti potrebbero essere erogati solo dai Comuni italiani di appartenenza.

C. INCENTIVI E SOSTEGNI AGLI INVESTIMENTI

Il Portogallo, analogamente a quanto accade ad altri Paesi dell'UE che presentano livello di reddito inferiore alla media europea, beneficia di un'articolata serie d'incentivi fiscali e sostegni finanziari all'attività economica, grazie, in particolare, all'afflusso dei diversi fondi strutturali comunitari (FES, FEDER e Fondi di Coesione) gestiti localmente attraverso il Quadro Nazionale di Riferimento Strategico ("Quadro de Referência Estratégica Nacional" - QREN), ed erogati dagli istituti finanziari convenzionati.

Il **QREN** (www.qren.pt) costituisce il sistema integrato adottato dal Portogallo per la gestione delle politiche comunitarie di coesione economica e, attraverso di esso, vengono elaborati programmi tematici o territoriali di sviluppo ed indetti bandi per l'assegnazione di fondi di sostegno al tessuto produttivo portoghese.

Sono attualmente attivi i seguenti programmi operativi tematici che offrono accesso ad incentivi di tipo finanziario: programma operativo dei fattori di competitività (COMPETE); programma operativo del potenziale umano (POPH) e programma operativo di valorizzazione del territorio (POVT); tra i programmi operativi territoriali, si distinguono quelli diretti allo sviluppo delle regioni continentali Nord (ON2), Centro (MAIS Centro), Lisbona (POR Lisboa), Alentejo (INALENTEJO), Algarve (ALGARVE21) e quelli diretti alle regioni autonome (Madeira e Azzorre).

Le imprese possono inoltre candidarsi ai seguenti programmi di incentivo finanziario destinati a progetti in settori industriali o dei servizi: SI INOVAÇÃO, diretto ad incentivare progetti di investimento in innovazione produttiva promosse sia da singole imprese che da consorzi di imprese; SI I&DT, diretto a promuovere e rafforzare gli investimenti delle PMI in ricerca e sviluppo; SI QUALIFICAÇÃO PME, volto a promuovere progetti di investimento tendenti a favorire la modernizzazione e l'internazionalizzazione delle PMI.

Esistono, infine, programmi diretti allo sviluppo della cooperazione transfrontaliera con altri Paesi membri dell'Unione Europea. Per un elenco completo e aggiornato delle singole misure d'incentivo adottate nel quadro del QREN e dei bandi di gara aperti alle candidature di singole imprese, consultare le seguenti pagine internet del portale QREN www.qren.pt > [candidaturas](#) > [concursos abertos](#). Per un elenco dei punti di contatto QREN e degli uffici di gestione dei singoli programmi operativi, consultare la pagina internet www.qren.pt > [contactos](#).



L'ammontare dell'incentivo corrisponde ad una percentuale dell'investimento effettivamente realizzato e considerato eleggibile ai sensi di legge. In linea di massima, si tratta di fondi concessi a titolo di prestito agevolato sebbene in alcuni casi e per determinate tipologie di spese sia prevista anche la concessione di incentivi a fondo perduto. Sotto il profilo procedurale, l'attribuzione degli incentivi è soggetta ad un processo di presentazione di candidature attraverso appositi bandi di gara. Per alcuni progetti considerati di rilevanza strategica (anche in funzione dell'ammontare dell'investimento) gli incentivi possono essere concessi anche senza il ricorso a meccanismi di concorso.

Attualmente, il nuovo modello di gestione dei fondi dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 è in discussione.

Oltre agli incentivi di carattere finanziario, l'ordinamento portoghese destina ai nuovi investimenti una serie di benefici di natura fiscale, tra cui distaccano: **(a)** i benefici fiscali applicabili alla trasmissione (di non residenti), a titolo oneroso, di quote societarie o altri valori mobiliari; **(b)** i benefici fiscali d'incentivo alle società che si insedino in zone meno sviluppate; **(c)** i benefici fiscali destinati ad investimenti in R&S; **(d)** i benefici fiscali concessi alle imprese nell'ambito di una riorganizzazione aziendale; **(e)** i incentivi fiscali alla creazione di impiego ed alla formazione professionale.

D. GLI ENTI PUBBLICI DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVESTIMENTI

Il sostegno all'attività economica viene gestito attraverso istituzioni ed agenzie pubbliche, tra le quali occorre segnalare:

Lo **IAPMEI** ("*IAPMEI, I.P. - Agência para a Competitividade e Inovação I.P.*") (www.iapmei.pt): è un'istituzione che dipende dal Ministero dell'Economia e del Lavoro e rappresenta il principale strumento statale per l'attuazione delle politiche di sostegno alle piccole e medie imprese ed all'innovazione. Tale sostegno si articola in diversi strumenti per l'incentivo allo sviluppo dell'imprenditorialità, all'innovazione, all'internazionalizzazione, alla certificazione aziendale, alla formazione del capitale umano ed all'espansione delle imprese. Sotto questo profilo, lo IAPMEI svolge il fondamentale compito di assistenza alla gestione dei programmi di incentivo fiscale e di finanziamento sia di carattere nazionale (quali ad esempio le linee di credito privilegiate) sia comunitario (attraverso il QREN) destinati alle piccole e medie imprese. Gli uffici dello IAPMEI, pertanto, svolgono una regolare attività di informazione, assistenza e consulenza a quanti intendono accedere alle diverse misure di incentivo e sostegno all'imprenditorialità. Per un elenco completo degli sportelli IAPMEI è possibile consultare la pagina internet www.iapmei.pt > [contacte-nos](#)

L'**AICEP** (*"Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal"*) (www.portugalglobal.pt): è l'Agenzia nazionale per l'internazionalizzazione e per l'attrazione degli investimenti esteri. Sotto quest'ultimo profilo, essa svolge la funzione di accompagnamento ai progetti di investimento particolarmente rilevanti per lo sviluppo della competitività del "Sistema Paese". L'AICEP controlla direttamente anche la AICEP Global Parques (www.globalparques.pt), ente di gestione dei parchi industriali di Sines (ZILS), Setúbal (BLUEBIZ) e di Albarraque (ALBIZ) con l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di *cluster* industriali ad alta specializzazione in aree del Paese considerate strategiche. Con l'obiettivo di incentivare l'afflusso di investimenti stranieri, negli ultimi anni il Governo portoghese ha sviluppato una serie di misure amministrative gestite dall'AICEP. Più in dettaglio, quest'ultima, attraverso un'apposita Commissione di valutazione (*"Comissão Permanente de Apoio ao Investidor - CPAI"*), procede al riconoscimento ed all'accompagnamento di progetti di investimento considerati di interesse nazionale o di interesse strategico per il Paese (**progetti PIN**). Tale riconoscimento, che avviene su istanza degli interessati, implica una semplificazione ed un'accelerazione di tutti i procedimenti amministrativi necessari all'attuazione del progetto di investimento. In ogni caso, il promotore di un progetto al quale è stato riconosciuto la qualifica PIN non è dispensato dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e dalla regolamentazione amministrativa applicabile.

Ai fini del riconoscimento della qualifica PIN, il progetto deve, in particolare: **(i)** rappresentare un investimento globale superiore a 25 milioni di Euro, **(ii)** creare almeno 50 nuovi posti di lavoro; **(iii)** essere proposti da promotori di riconosciuta idoneità e credibilità.

Eccezionalmente, possono ancora essere riconosciuti come progetti PIN progetti che rappresentano un investimento globale inferiore a 25 milioni di Euro e/o che creano almeno 50 nuovi posti di lavoro, nel caso che soddisfano diversi requisiti addizionali.

Per altre informazioni è possibile consultare le seguenti pagine internet www.portugalglobal.pt > [investir em portugal](#).

E. ASSOCIAZIONISMO

Negli ultimi decenni il Portogallo ha visto accrescere l'associazionismo imprenditoriale: tra i principali esempi si distinguono la *"Confederação Empresarial de Portugal"* (CIP - www.cip.org.pt), che riunisce al suo interno numerose associazioni di categoria, unioni industriali e camere di commercio, svolgendo funzioni analoghe a quelle della Confindustria italiana. A loro volta associate alla CIP sono la *"Associação Industrial Portuguesa"* (AIP - www.aip.pt) e l'*"Associação Empresarial de Portugal"* (AEP - www.aeportugal.pt) con sede, rispettivamente, a Lisbona ed Oporto, e che riuniscono gran parte delle PMI portoghesi, svolgendo importanti funzioni di promozione, tutela ed incentivo all'internazionalizzazione ed all'innovazione dei propri associati. Degne di menzione, in considerazione dell'entità del corpo associativo e della natura dei servizi offerti alle PMI sono inoltre l'*"Associação Comercial de Lisboa"* (ACL-CCP - <http://www.acl.org.pt/>), l'*"Associação Comercial do Porto"* (ACP - www.cciporto.com), l'*"Associação Empresarial da Região de Lisboa"* (AERLIS - www.aerlis.pt), l'*"Associação Nacional dos Jovens Empresários"* (ANJE - www.anje.pt) e l'*"Associação Empresarial para a Inovação"* (COTEC - www.cotecportugal.pt). Esistono inoltre numerose associazioni di categoria sia di carattere settoriale che regionale, il cui elenco esemplificativo è disponibile all'interno del portale telematico della *"Confederação Empresarial de Portugal"* (www.cip.org.pt).



II. L'Esercizio di Attività Economiche in Portogallo

A. CONOSCERE IL MERCATO PORTOGHESE

È consigliabile per l'operatore economico che intenda intraprendere un'attività commerciale con carattere continuativo o che desideri avviare un'impresa in Portogallo un discreto grado di conoscenza del portoghese.

Lingua: All'estero i corsi ufficiali di lingua portoghese vengono organizzati presso l' "Instituto Camões" (<http://www.instituto-camoes.pt>) che gestisce altresì l'organizzazione degli esami per il rilascio di certificazioni linguistiche nel quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue. Tuttavia, la diffusa conoscenza dell'inglese da parte degli operatori economici locali e di ampi strati della Pubblica Amministrazione, associata ad alcune affinità linguistiche con l'italiano, rappresentano fattori in grado di favorire contatti commerciali con il mercato locale. Specifici servizi di traduzione commerciale vengono erogati dalla Camera di Commercio italiana per Portogallo (www.ccitalia.pt), mentre eventuali elenchi di traduttori potranno essere reperiti contattando la Sezione Economico-Commerciale dell'Ambasciata (uffcomm.lisbona@esteri.it).

E-Business: Negli ultimi anni l'e-commerce e più in generale l'e-business, sia in ambito B2B che B2C, hanno raggiunto un notevole tasso di penetrazione nel mercato portoghese, anche grazie agli importanti investimenti pubblici in infrastrutture tecnologiche ed al crescente livello di alfabetizzazione elettronica della popolazione (in particolare delle ultime generazioni). Conseguentemente l'accorto utilizzo di strumenti elettronici e telematici di promozione e vendita dei propri prodotti/servizi potrebbe rivelarsi un efficace valore aggiunto per la propria attività d'impresa.

Promozione commerciale: I principali poli fieristici portoghesi sono rappresentati dalla Fiera Internazionale di Lisbona (FIL - www.fil.pt) e dalla Fiera Internazionale di Oporto (EXPONOR - www.exponor.pt) che presentano un ampio calendario di manifestazioni fieristiche settoriali nel corso dell'anno. In un'ottica di sistema tra il mondo produttivo e le istituzioni italiane operanti sul territorio, l'Ambasciata d'Italia e la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo collaborano, ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti, all'organizzazione di eventi ed iniziative di presentazione del made in Italy in territorio portoghese. Informazioni dettagliate sulle modalità di progettazione ed avviamento di investimenti sul territorio potranno essere reperite contattando l'Agenzia per l'attrazione di investimento AICEP (www.portugalglobal.pt) o l'agenzia per la promozione delle PMI, IAPMEI, mentre per informazioni specifiche su determinati settori e comparti economici, si potrebbe rivelare utile contattare le esistenti associazioni di categoria (per un elenco esemplificativo è possibile consultare il portale telematico della Confederazione degli Industriali Portoghesi (CIP - www.cip.org.pt)). Le principali imprese di consulenza che offrono servizi di ricerca di mercato sono la GfK (www.gfk.pt), la Nielsen (<http://pt.nielsen.com>) e la Marktest (www.marktest.com). Servizi personalizzati e ricerche di mercato vengono inoltre forniti, previo conferimento di mandato, anche dalla Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (www.ccitalia.pt).

Proprietà industriale: In occasione dell'avvio di attività economiche in Portogallo, è vivamente consigliata la registrazione dei propri marchi e altri segni distintivi presso gli uffici dell'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI - www.marcasepatentes.pt).

Zone franche: In Portogallo esistono due zone franche che godono di un regime agevolato (sotto il profilo amministrativo e fiscale) per favorire l'insediamento delle imprese. Si tratta (i) della zona franca della Regione Autonoma dell'arcipelago di Madeira, conosciuta altresì con il nome di "Centro International de Negócios da Madeira" (CINM) e gestita dalla "Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A." (SDM), e (ii) della zona franca di Santa Maria (Azzorre).

Il CINM si articola in tre diverse aree di attività: Zona per l'insediamento d'attività industriali, Registro Navale e Centro di Servizi Internazionali. Per informazioni dettagliate è possibile consultare i siti internet <http://www.ibr-madeira.com/> e www.investinazores.com

Si segnala che l'attuale regime di benefici fiscali del CINM consente l'installazione di nuove imprese sino alla fine del giugno 2014, garantendo a tutte le società registrate prima di quella data l'applicazione di una tassazione agevolata del 5%, valida sino al 31 dicembre 2020.

B. LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ IN PORTOGALLO

Nell'ordinamento giuridico portoghese, l'avvio delle imprese è disciplinato dal Codice delle Società Commerciali ("*Código das Sociedades Comerciais*" - CSC) adottato con il Decreto Legge n. 262/86 e dopo integrato e alterato dalla normativa di settore.

Delle diverse forme d'impresa previste dall'ordinamento portoghese, le più frequentemente utilizzate dagli investitori stranieri sono le "*Sociedades por Quotas*" (Lda) e le "*Sociedades Anónimas*" (SA), per via di fattori connessi alla struttura ed al funzionamento societario, all'ammontare di capitale da investire ed alla confidenzialità sulla titolarità del capitale sociale.

La costituzione di una società commerciale, sia a responsabilità limitata (Lda) che per azioni (SA), prevede essenzialmente i seguenti passaggi operativi:

Approvazione della denominazione sociale e oggetto sociale: La denominazione e l'oggetto sociale della società che s'intende costituire devono essere approvati dal Registro Nazionale delle Persone Giuridiche ("*Registo Nacional de Pessoas Colectivas*" - RNPC).

Deposito del capitale sociale: Di norma, il capitale sociale dovrà essere depositato in Portogallo, presso un'istituzione bancaria che dovrà emettere un apposito documento dimostrativo. Tale documento potrà essere sostituito da una dichiarazione con cui i soci, all'atto della costituzione, attestano l'avvenuto deposito del capitale sociale.

Atto di costituzione della società: In genere, la costituzione della società è fatta attraverso una scrittura privata firmata dai soci e autenticata da un notaio o da un avvocato, salvo se sia richiesta la forma dell'atto pubblico per il conferimento di beni che fanno il loro ingresso nella società. Nell'atto costitutivo della società dovrà venire adottato lo statuto societario e dovrà procedersi all'elezione degli organi sociali.

Registrazione e pubblicità: La società deve essere registrata presso la "*Conservatória do Registo Comercial*" entro 60 giorni dalla costituzione della società. Una volta registrata, sarà emessa un'apposita certificazione relativa alla società che ne attesta gli elementi costitutivi. Di recente è stato inoltre costituito un Registro Commerciale bilingue che consente a qualsiasi interessato di accedere per via telematica alle informazioni contenute nel Registro anche in lingua inglese. Conclusa la fase di registrazione, la *Conservatória* procederà alla sua pubblicazione ufficiale nel sito <http://publicacoes.mj.pt/>.

Formalità successive: La società ed i membri degli organi sociali devono iscriversi presso l'Agenzia Tributaria ("*Serviço de Finanças*") e l'Istituto di Previdenza Sociale ("*Segurança Social*"). Secondo il tipo di attività realizzate dalla società potranno rendersi necessari altri tipi di formalità amministrative, connesse ad esempio a licenze ed autorizzazioni.



C. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Negli ultimi anni, con l'adozione del Decreto-Legge n. 76-A/2006, in Portogallo, è stato avviato con successo un ampio piano di semplificazione amministrativa, culminata con l'implementazione del programma "Simplex" che aggrega una vasta serie di misure ed iniziative di semplificazione amministrativa riferite a diversi settori dell'Amministrazione Statale, con l'obiettivo di alleggerire e semplificare il rapporto dei cittadini e delle imprese con la Pubblica Amministrazione. In particolare, si segnalano le misure volte a semplificare la costituzione, la gestione e la chiusura delle imprese come pure i più ricorrenti adempimenti di carattere fiscale, dichiarativo e contabile. Con il Decreto-Legge n. 8/2007, è stato creato un sistema di "Informação Empresarial Simplificada - IES" che consente, attraverso il portale telematico del Ministero delle Finanze (www.portaldasfinancas.gov.pt), la trasmissione per via elettronica di una serie di informazioni obbligatorie che le aziende sono obbligate a comunicare all'Amministrazione Fiscale.

Si registra inoltre la creazione di sportelli unici per le imprese che svolgono la funzione di centralizzare gli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione di una nuova impresa.

Attualmente, i servizi amministrativi a vario titolo connessi all'avvio di un'attività economica comprendono in linea di massima i seguenti interlocutori istituzionali:

- Gli sportelli unici per le imprese ("*Lojas das Empresas*") che offrono una serie di servizi integrati alle imprese (www.portaldaempresa.pt/cve/pt/lojaempresa/);
- Lo sportello "*Empresa na Hora*" (www.empresanahora.pt);
- La "*Conservatória do Registo Comercial*" che svolge le funzioni di registro delle imprese (http://www.irn.mj.pt/sections/irn/a_registral/registo-comercial/);
- I competenti uffici municipali ("*Câmara Municipal*") del territorio ove si intende localizzare la sede dell'attività economica (<http://www.portaldaempresa.pt/cve/pt/licenciamentozero/>);
- L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ("*Segurança Social*") (www.seg-social.pt);
- L'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) (www.marcaspatentes.pt);
- L'Agenzia Nazionale Tributaria (www.portaldasfinancas.gov.pt).

Esiste, inoltre, una vasta gamma di servizi che possono essere realizzati anche *on-line*, attraverso la consultazione del portale telematico delle imprese (www.portaldasempresas.pt), del portale del Ministero delle Finanze (www.portaldasfinancas.gov.pt), e del portale dell'Istituto di Previdenza Sociale (<https://www.seg-social.pt/consultas/ssdirecta/>).

D. LE SOCIETÀ PER AZIONI (“SOCIEDADES ANÓNIMAS” – SA)

Nell’ordinamento giuridico portoghese, le Società per Azioni (“*Sociedade Anónima*” – SA) sono regolate dagli articoli 271-464 del CSC e presentano un regime di maggiore complessità se paragonato a quello delle società a Responsabilità Limitata.

Queste sono le principali caratteristiche:

Numero degli azionisti: Di norma, le Società per Azioni (SA) devono avere almeno cinque azionisti (persone fisiche o giuridiche) nazionali o straniere. Tuttavia, il CSC consente la costituzione di una SA da parte di una società di diritto straniero che sia sin dall’inizio unica titolare delle azioni che rappresentano l’intero capitale sociale.

Capitale sociale: Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione delle SA è attualmente di 50.000 Euro e rappresentato da azioni (“*escriturais*” o “*tituladas*”, nominativi o al portatore). Tutte le azioni devono possedere il medesimo valore nominale, pari ad almeno un centesimo di Euro. Il versamento in denaro di un massimo del 70% del capitale sociale può essere differito per un periodo non superiore ai 5 anni. Le SA possono emettere valori mobiliari che conferiscono diritto di credito che vengono definiti obbligazioni (“*obrigações*”).

Flessibilità del capitale: La trasmissione delle azioni non è sottoposta a forme speciali e dipende dal tipo di azioni emesse dalla società. Nel caso di azioni titolate al portatore, la trasmissione opera attraverso la semplice consegna dei titoli; nel caso di azioni titolate nominativi, la trasmissione opera attraverso una dichiarazione di trasmissione iscritta nel titolo a favore dell’acquirente (“*endosso*”) e dovrà essere comunicata alla rispettiva società ai fini delle modifiche da apportare al registro della società emittente. La trasmissione delle azioni “*escriturais*” viene fatta tramite il suo registro nel conto dell’acquirente. A proposito della trasmissione delle azioni nominative, gli statuti societari possono stabilire diritti di preferenza a favore degli azionisti, come pure subordinare il trasferimento al consenso della società.

Responsabilità degli azionisti: Nelle SA, la responsabilità degli azionisti di fronte a terzi è limitata al valore delle azioni che hanno sottoscritto.

Organizzazione interna: La gestione delle attività societarie è di competenza del Consiglio di Amministrazione che dispone di poteri pieni ed esclusivi di rappresentanza. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dagli Statuti della società. Le SA il cui capitale sociale non ecceda i 200.000 Euro possono nominare un Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori devono essere soggetti con capacità giuridica piena. Nel caso in cui una persona giuridica venga designata come amministratore, quest’ultima dovrà nominare un persona fisica per l’esercizio di tale funzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare su qualsiasi questione di amministrazione della società, ed in particolare: **(a)** cooptazione degli amministratori; **(b)** relazioni e bilanci annuali; **(c)** acquisto, vendita ed possibilità di onerare beni immobili; **(d)** apertura o chiusura di stabilimenti aziendali; **(e)** ampliamento o riduzione di importanti rami di attività della società; **(f)** trasferimento della sede o aumento di capitale secondo quanto stabilito dallo Statuto; **(g)** qualsiasi altra questione sulla quale uno degli amministratori richieda la deliberazione del Consiglio.



La gestione e la supervisione delle SA possono variare secondo uno dei tre seguenti modelli:

- i. **Modello Classico** – Consiglio di Amministrazione e Consiglio fiscale (o, in alternativa, Amministratore e Revisore Unico). Si tratta della struttura più tradizionale in Portogallo.
- ii. **Modello Anglo-Sassone** – Consiglio di Amministrazione che comprende una Commissione di Supervisione (“*Auditoria*”) ed un Revisore Ufficiale dei Conti.
- iii. **Modello Tedesco** – Consiglio di Amministrazione Esecutivo, Consiglio Generale e di Supervisione e Revisore Ufficiale dei Conti.

Assemblea Generale degli Azionisti: L’assemblea generale degli azionisti deve riunirsi nel termine di tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio (cinque mesi nel caso di società che devono presentare un bilancio consolidato o che applichino il metodo dell’equivalenza patrimoniale) al fine di: **(a)** deliberare sulla relazione di gestione e sul bilancio di esercizio; **(b)** deliberare sulla proposta di adozione dei risultati di esercizio; **(c)** procedere alla valutazione generale dell’amministrazione e della revisione dei conti della società; **(d)** procedere alle elezioni e le nomine di propria competenza. Di norma, le deliberazioni sono eseguite a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti alla riunione, salvo altro quorum previsto ex legge o dallo Statuto. Maggioranze qualificate sono previste dalla legge in caso di deliberazioni su alterazioni dello statuto, quali l’aumento del capitale sociale, fusioni o scissioni oppure la trasformazione, l’estinzione o la liquidazione della società.

Pubblicità dei conti: La pubblicazione dei bilanci non è obbligatoria, tuttavia i conti annuali devono essere depositati *online* attraverso la piattaforma telematica IES – “*Informação Empresarial Simplificada*”. Di regola, salvo specifiche deroghe da parte dell’Agenzia Tributaria, l’anno fiscale corrisponde all’anno civile, ossia, decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Distribuzione degli utili: Salvo sia diversamente disposto nello statuto societario o da una maggioranza qualificata dei soci (il 75% del capitale sociale), le SA devono distribuire almeno il 50% degli utili annuali distribuibili. La distribuzione degli utili è tuttavia sottoposta ad alcuni requisiti di carattere economico e giuridico. Uno dei requisiti giuridici di maggiore rilevanza è la riserva legale che è uguale al 5% dei risultati di esercizio fino al raggiungimento di un ammontare corrispondente al 20% del capitale sociale. Gli statuti societari possono tuttavia stabilire un ammontare più elevato di riserva obbligatoria.

E. LE SOCIETÀ PER QUOTE (“*SOCIEDADES POR QUOTAS*” – LDA)

Nell’ordinamento giuridico portoghese, le Società a Responsabilità Limitata (“*Sociedades por Quotas*” – *Lda*) sono regolate dagli articoli 197 - 270 - G del CSC e presentano le seguenti caratteristiche principali:

Numero di soci: Di regola, le società limitate devono essere costituite da almeno 2 soci, sebbene sia prevista anche la possibilità di costituzione di una società per quote unipersonale, costituita da un unico socio che potrà essere persona fisica o giuridica. Questo tipo di società dovrà includere la dicitura “*Sociedade Unipessoal*” all’interno della denominazione sociale.

Responsabilità dei soci: I soci non rispondono dinanzi ai creditori sociali ma unicamente dinanzi alla società. Come regola, ogni socio risponde nei limiti dei propri conferimenti e, sussidiariamente, risponde in solido per i conferimenti degli altri soci.

Tuttavia, il CSC consente di indicare nello statuto societario che uno o più soci rispondano in via solidale o sussidiaria fino a un determinato ammontare dinanzi ai creditori sociali. Il socio che abbia proceduto al pagamento di debiti sociali preserverà - salvo diverse clausole incluse nello Statuto - il diritto di regresso relativo all’intero ammontare nei confronti della società (ma non nei confronti degli altri soci).

Capitale Sociale: Per le società per quote il capitale sociale minimo ammonta a 2 Euro. I contributi iniziali possono essere differiti fino alla fine del primo esercizio economico.

Le quote sono sempre nominative, nel senso che i nomi dei titolari devono apparire nei certificati relativi alla società, ed essere indicati nello Statuto come pure in qualsiasi accordo o deliberazione relativo alla cessione di quote o aumento di capitale sociale.

Flessibilità del capitale: Il trasferimento delle quote deve essere eseguito attraverso un contratto scritto e registrato presso la *Conservatória do Registo Comercial*. Lo statuto può stabilire limiti o condizioni al trasferimento delle quote o diritti di preferenza a favore di altri soci o della stessa società. La cessione delle quote non produce effetti nei confronti della società fino a quando non consentita da quest'ultima, a meno che non si tratti di cessioni tra coniugi, ascendenti o discendenti o tra i soci stessi.

Pubblicità dei bilanci: L'assemblea generale deve approvare i conti annuali entro tre mesi dalla chiusura dell'anno fiscale. La pubblicazione dei bilanci non è obbligatoria, tuttavia i conti annuali devono essere depositati online attraverso la piattaforma telematica IES (*"Informação Empresarial Simplificada"*). Di regola, salvo deroghe accordate dall'Agenzia Tributaria, l'anno fiscale corrisponde all'anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).

Organizzazione interna: Le società per quote devono nominare uno o più amministratori (*"Gerentes"*), sebbene non obbligatoriamente tra i soci. Gli amministratori dovranno compiere gli atti necessari al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle delibere dei soci.

Lo Statuto può stabilire che la società disponga di un Consiglio Fiscale (*"Conselho Fiscal"*) che svolga funzioni analoghe a quelle previste per le Società per Azioni (SA). Un Revisore Ufficiale dei Conti (*"Revisor Oficial de Contas"*) iscritto all'ordine deve essere nominato per supervisionare i bilanci quando, per due anni consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti: **(i)** un bilancio complessivo superiore a 1.500.000 Euro; **(ii)** un fatturato (vendite nette e altri proventi) superiore ai 3.000.000 Euro; e/o **(iii)** un numero di lavoratori superiore ai 50.

Assemblee Generali dei Soci: Dipendono dalla deliberazione dei soci diverse attività della società quali, in via esemplificativa: **(a)** l'ammortamento delle quote, l'acquisizione, l'alienazione o la possibilità di onerare quote proprie o il consenso alla divisione o cessione di quote; **(b)** l'esclusione di soci; **(c)** la destituzione di amministratori o dei membri degli organi di fiscalizzazione **(d)** l'approvazione di una relazione di gestione e di bilancio di esercizio; **(e)** l'attribuzione di utili o la gestione delle perdite; **(f)** la modifiche allo statuto societario. Di norma, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti alla riunione, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite per legge o dallo Statuto, come nel caso di deliberazioni relative all'aumento del capitale sociale, a fusioni, scissioni, trasformazione o liquidazione della società.

Distribuzione degli utili: Salvo sia diversamente disposto dallo Statuto o approvato da una maggioranza qualificata dei soci (pari al 75% del capitale sociale), le società per quote devono distribuire almeno il 50% degli utili annuali distribuibili. La distribuzione degli utili da parte degli amministratori è sottoposta a limiti legali e statutari. Uno dei più importanti requisiti legali si riferisce alla costituzione di un fondo di riserva legale pari al 5% dei risultati di esercizio fino a quando la riserva raggiunga un ammontare pari al 20% del capitale sociale. Lo Statuto può prevedere limiti di riserva di maggiore valore, sebbene la riserva legale non potrà essere inferiore a 2.500 Euro.



F. FORME LOCALI DI RAPPRESENTANZA

La scelta tra la costituzione di una società di diritto locale ed un ufficio di rappresentanza permanente deve essere valutata alla luce di strategie di carattere puramente commerciale, dal momento che i costi associati all'avvio di una succursale sono di fatto simili a quelli previsti per la costituzione di una società commerciale.

Il CSC non prevede un regime specifico relativo alle forme di rappresentanza locale poiché non vengono regolamentati gli aspetti riferiti alla struttura operativa, agli organi sociali ed al regime di responsabilità. Di conseguenza, le succursali sono concordemente qualificate dalla dottrina e dalla giurisprudenza portoghese come entità giuridiche non autonome che esercitino in parte o in tutto attività di impresa in qualità di estensione della *"Parent Company"*, di cui dispongono la rappresentanza permanente. La *"Parent Company"* è pertanto considerata responsabile per le obbligazioni assunte dalla succursale, assumendo una responsabilità totale ed illimitata per le attività realizzate da quest'ultima. Le succursali non dispongono di personalità giuridica e di organi sociali propri e la sua amministrazione è generalmente affidata ad un procuratore che dispone di mandato attribuito dalla *"Parent Company"*.

Con l'obiettivo di favorire la costituzione in Portogallo di una succursale di società con sede all'estero, l'ordinamento portoghese prevede due distinti procedimenti che coinvolgono i seguenti enti amministrativi: **(i)** *"Instituto de Registo e Notariado"*; **(ii)** i cosiddetti sportelli *"Sucursal na Hora"* (in genere istituiti presso gli uffici territoriali delle *Conservatórias do Registo Comercial*).

Nel primo caso, il procedimento istitutivo prevede una durata di circa 10 giorni lavorativi; nel secondo caso, è possibile istituire una succursale al momento di presentazione della domanda corredata da tutti i documenti di supporto richiesti (in genere relativi all'esistenza giuridica ed allo statuto della *"Parent Company"* nonché alla legittimità dei rappresentanti richiedenti l'istituzione di una succursale). Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale telematico www.irn.mj.pt.

III. *Joint Ventures*, Fusioni e Acquisizioni

La realizzazione di *joint-ventures* oppure operazioni di fusione e acquisizione di società commerciali – quale alternativa alla costituzione diretta di una società in Portogallo – è determinata prevalentemente da fattori di tipo negoziale. In precedenza alla scelta del modello negoziale adottato dagli investitori, risulterà infatti conveniente la realizzazione di una “*due diligence*” locale, con l’obiettivo di conoscere in maniera più approfondita i rischi associati all’iniziativa economica come pure i più rilevanti aspetti giuridici, con particolare riferimento alla materie di natura fiscale, lavorativa e, per determinati tipi di attività, di carattere regolamentare.

A. JOINT-VENTURES

La realizzazione di una *joint-venture* ha generalmente per oggetto la costituzione o l’acquisizione di una partecipazione in una società commerciale, di regola costituita sotto forma di “*Lda*” o “*SA*”.

Prima dell’operazione di *joint-venture* è usuale definire in un “*Memorandum of Understanding*” i termini generali e gli interessi dei rispettivi partecipanti relativamente alle condizioni dell’affare progettato.

Indipendentemente dalla conclusione di un “*Memorandum of Understanding*”, le parti regoleranno nell’ambito dello statuto della costituenda società comune gli aspetti organizzativi e funzionali della *joint-venture*, potendo ricorrere, come da prassi commerciale, alla conclusione di accordi parasociali per la regolamentazione di materie societarie essenziali nel prosieguo delle attività, quali, ad esempio: **(a)** le limitazioni alla libera trasmissibilità delle quote societarie; **(b)** la definizione dei diritti di preferenza e di opzione per la compravendita delle quote; **(c)** la composizione degli organi societari; **(d)** la gestione ed il controllo delle attività societarie; **(e)** le regole applicabili all’assunzione delle deliberazioni in materia di maggiore rilevanza ed i meccanismi interni di risoluzione di controversie concernenti il funzionamento della *joint venture*.

B. FUSIONI ED ACQUISIZIONI

La realizzazione di operazioni di fusione o di acquisizione di società commerciali presuppone generalmente trattative preliminari tra le parti interessate relativamente ai termini ed alle condizioni dell’operazione. Anche in questo caso è usuale la preventiva sottoscrizione di un “*Memorandum of Understanding*”.

Due Diligence: In considerazione della dimensione, del valore, del rischio e dell’oggetto della fusione o dell’acquisizione è abituale la realizzazione di una *due diligence* preliminare finalizzata alla valutazione dei rischi e dei diversi aspetti giuridici e regolamentari di maggiore rilevanza. Il principale obiettivo della *due diligence* è consentire una migliore prospettiva, conoscenza e valutazione dell’oggetto dell’operazione, come pure dei rischi inerenti a quest’ultima. I risultati di questa attività conferiscono all’investitore elementi decisivi per negoziare, in particolare, il valore contrattuale e la definizione delle condizioni e delle garanzie contrattuali.

L’estensione e la durata della *due diligence* dipenderà essenzialmente dalle circostanze specifiche del singolo affare e dalla natura della materia oggetto di analisi. In genere la *due diligence* viene realizzata simultaneamente all’auditing finanziario.



Acquisizioni: Una volta conclusa la *due diligence* legale e/o finanziaria ed assunta la decisione sull'investimento, segue la realizzazione dell'operazione mediante la celebrazione del contratto più adeguato, generalmente rappresentato da un contratto di compravendita di quote o di partecipazione.

L'acquisizione di parte o della totalità di una Società per Quote (*Lda*) è abitualmente effettuata mediante contratto scritto di cessione di quote in cui sono regolate in dettaglio il prezzo e il termine di pagamento, la prestazione di dichiarazioni e garanzie, l'assunzione di obbligazioni di confidenzialità e non concorrenza, come pure lo svolgimento delle formalità successive. In seguito, il trasferimento dovrà essere registrato presso la *Conservatória do Registo Comercial* e, se previsto, comunicato alle competenti autorità di regolamentazione.

Con riferimento alle Società per Azioni (*SA*), il CSC non esige una forma scritta *ad substantiam* per la trasmissione di questo tipo di trasferimenti. È tuttavia pratica commerciale usuale la celebrazione di un contratto scritto di compravendita di azioni finalizzato a formalizzare i termini, le condizioni e le clausole contrattuali dell'operazione. Contrariamente a quanto accade per le Società per Quote, la trasmissione delle azioni non è oggetto di registrazione, sebbene sia necessaria la presentazione della dichiarazione di trasmissione presso gli sportelli dell'Agenzia Tributaria ("*Serviços de Finanças*").

Fusioni: Le fusioni rappresentano una forma meno frequente per l'avvio in Portogallo di un'attività rispetto alla costituzione di imprese ed all'acquisizione diretta di partecipazioni societarie.

In ogni caso, l'ordinamento giuridico portoghese consente operazioni di fusione transfrontaliera (tra società portoghesi e straniere) sia nella modalità di fusione per unione (che prevede la costituzione di una nuova società che incorpori i patrimoni di due o più società preesistenti che si estinguono) sia della fusione per incorporazione (in cui una società assorbe una o più delle altre società preesistenti che, conseguentemente, si estinguono). L'adozione del Decreto Legge n. 76-A/2006 e della Legge n. 19/2009 ha consentito una semplificazione sostanziale delle procedure di fusione, sia a livello di diritto societario sia a livello di pubblicità degli atti di fusione.

C. DIRITTO DELLA CONCORRENZA

La legislazione portoghese che riguarda il diritto della concorrenza esiste dal 1983, ma soltanto a partire dal 2003, con l'entrata in vigore della Legge n. 18/2003, ha assunto in Portogallo uno speciale rilievo nell'ambito del diritto commerciale. Questa legge è stata sostituita dalla Legge n. 19/2012 (Legge della Concorrenza). Inoltre alle norme portoghesi, sono anche applicabili le norme di concorrenze dell'Unione Europea, previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La Legge della Concorrenza, che è impostata secondo il modello comunitario, ha lo scopo di proteggere l'effettiva concorrenza sul mercato, in modo da garantire ai consumatori una diversificata scelta di beni e servizi. L'Autorità per la Concorrenza ("*AdC*") è, *in primis*, l'organismo competente ad assicurare il rispetto delle regole della concorrenza, ed è per questa ragione che la giurisdizione dell'*AdC* si estende a tutti i settori dell'attività economica.

Area di intervento dell'AdC: Esistono essenzialmente le seguenti aree regolamentate dalla legge della Concorrenza, e sulle quali l'*AdC* esercita la sua supervisione: **(a)** accordi restrittivi della concorrenza; **(b)** abuso di posizione dominante; **(c)** abuso di dipendenza economica; **(d)** concentrazione di società.

Accordi restrittivi della concorrenza: Secondo l'ordinamento portoghese, sono proibiti gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le pratiche concordate, sotto qualsiasi forma, che abbiano per obiettivo o effetto quello di impedire o limitare in modo sensibile ed anche solo parzialmente la concorrenza sul mercato nazionale.

Si tratta di molteplici condotte vietate, tra cui si annoverano gli accordi sull'imposizione dei prezzi, gli accordi sulla ripartizione del mercato, la subordinazione degli accordi all'accettazione di prestazioni supplementari che siano estranee all'oggetto del contratto.

Abuso di posizione dominante: Allo stesso modo, le società che occupano una posizione dominante rispetto ad un determinato prodotto o servizio dovranno, ai sensi della Legge della Concorrenza, evitare l'utilizzo abusivo della loro posizione sul mercato nazionale o su di una sostanziale parte di esso.

Abuso di dipendenza economica: È ancora vietata l'esplorazione abusiva, per una o più aziende, dello stato di dipendenza economica in cui si trovi qualsiasi altra azienda fornitore o cliente, per non avere un'alternativa equivalente, nella misura in cui esso possa affettare il funzionamento del mercato o la struttura della concorrenza.

Concentrazione di società: Le operazioni di concentrazione sono soggette all'obbligo di notifica preventiva all'AdC se con esse venga attribuita ad un unico soggetto una quota di mercato particolarmente rilevante di un determinato bene o servizio.

A seguito degli accertamenti da parte dell'AdC, potranno essere proibite le operazioni di concentrazione che creino o rinforzino una posizione dominante dalla quale possano risultare ostacoli alla concorrenza effettiva sul mercato nazionale o su di una parte sostanziale di esso.

Sanzioni: Per la concretizzazione dei suoi obiettivi l'AdC dispone di ampi poteri di ricerca e di sanzione delle pratiche anticoncorrenziali sopraindicate, potendo comminare ammende che potranno ammontare fino al 10% del fatturato aggregato annuale di ciascuna società (fatturato del relativo Gruppo). L'AdC può ancora applicare una sanzione pecuniaria compulsiva, non superiore al 5% della media diurna del volume di affari, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi: **(i)** mancato rispetto per la decisione dell'AdC che imponga una sanzione o applichi l'adozione di certe misure; **(ii)** mancata notifica di una operazione di concentrazione con previa notificazione obbligatoria.

I membri degli organi di amministrazione delle società coinvolte ed i responsabili della direzione e del controllo potranno essere ritenuti personalmente responsabili e sanzionati con il pagamento di un'ammenda nei casi in cui non abbiano adottato provvedimenti adeguati per porre tempestivamente termine ad un'infrazione di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto esserne a conoscenza in base al tipo di funzione svolta.



IV. Forme di Rappresentanza Commerciale

La scelta delle modalità di ingresso nel mercato portoghese è senz'altro un elemento fondamentale di cui l'impresa deve tenere conto se vuole aumentare le probabilità di successo. Al di là delle caratteristiche intrinseche aziendali, del prodotto/servizio e della loro corrispondenza e idoneità del Paese, conterranno soprattutto gli obiettivi a breve e a medio lungo-termine. Una delle modalità disponibili per le PMI che si affacciano per la prima volta sul mercato locale potrebbe essere opportuno avviare un'attività di esportazione diretta. Si tratta di una forma d'ingresso che permette una presenza tendenzialmente stabile nel mercato locale e un controllo sull'immagine, qualità dei prodotti e servizi accessori. I più comuni strumenti dell'esportazione diretta per le PMI che intendono operare nel mercato portoghese sono rappresentati dal ricorso ad agenti o distributori. Per questa ragione nei paragrafi successivi verranno illustrati brevemente le caratteristiche principali dei contratti di agenzia, e distribuzione/concessione/franchising in Portogallo.

A. IL CONTRATTO DI AGENZIA

Tra gli schemi di distribuzione ipotizzabili per le PMI italiane che intendano affacciarsi sul mercato portoghese, i contratti di agenzia possono risultare vantaggiosi, sia sotto il profilo dei costi per l'impresa esportatrice (generalmente proporzionali all'attività condotta dall'agente) sia a causa di un investimento economico iniziale di entità contenuta; Ciononostante, non mancano alcuni svantaggi pratici connessi alla gran dipendenza dalla "performance" dell'agente ed alle necessità di gestire correttamente la catena logistica.

Il contratto di agenzia ha ricevuto una specifica disciplina giuridica nell'ordinamento portoghese con il Decreto Legge n. 178/86, dopo modificato dal Decreto Legge n. 118/93, in attuazione della disciplina dell'Unione Europea, definita con la direttiva 86/653/CEE.

Con il contratto di agenzia, l'agente, verso retribuzione, assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto di un altro (preponente - "*principal*") la conclusione di contratti in una determinata area.

L'ordinamento portoghese non prevede la forma scritta obbligatoria per la celebrazione del contratto di agenzia, sebbene ad entrambe le parti contrattuali venga attribuito il diritto irrinunciabile di richiedere la sottoscrizione di documenti relativi alle clausole contrattuali. Il preponente può conferire per iscritto all'agente speciali poteri rappresentativi in modo da consentirgli anche di concludere e perfezionare in nome e per conto del preponente quei contratti di cui sia stato il promotore ("*agente com representação*"). L'agente munito di rappresentanza potrà inoltre procedere alla riscossione dei crediti del preponente.

L'agente deve essere registrato presso gli appositi uffici tributari. Se è una persona fisica, deve inoltre registrarsi presso le competenti ripartizioni della Previdenza Sociale ("*Segurança Social*"). Le modalità più diffuse per il reperimento di agenti commerciali in Portogallo sono rappresentate dalla pubblicazione sulla stampa generalista e specializzata e dalla consultazione di presso albi ed elenchi tenuti presso le associazioni locali dei commercianti.

Esclusività: A differenza di quanto previsto dall'ordinamento italiano, salvo patto contrario, il preponente potrà avvalersi di più agenti nella stessa zona o per lo stesso ramo di attività. Viceversa, salvo patto contrario, l'agente non potrà esercitare attività di carattere concorrente per conto proprio o di altri preponenti ("*agente monomandatário*").

Subagenzia: L'ordinamento portoghese conosce l'istituto dell'impiego di subagenti. Presupposto ne è la relativa autorizzazione nel contratto di agenzia. Il subagente è obbligato esclusivamente nei confronti dell'agente. Inoltre, il contratto con il subagente è dipendente dal rapporto di agenzia principale.

Risoluzione del contratto: Nell'ordinamento portoghese, il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato (in assenza di un termine fissato dalle parti in sede di celebrazione del contratto).

Cause di scioglimento del contratto sono: (i) caducità del contratto, (ii) accordo tra le parti, (iii) disdetta del contratto, (iv) risoluzione.

Per i contratti a tempo indeterminato la forma tipica di cessazione del contratto è il recesso unilaterale che deve essere comunicato per iscritto all'altra parte con un preavviso stabilito dalla legge in un periodo variabile da uno a tre mesi a secondo del periodo di vigenza del contratto di agenzia (un anno, due anni o un periodo superiore ai due anni).

La risoluzione del contratto per inadempimento deve essere comunicata in forma scritta entro un mese dalla conoscenza di inadempienze degli obblighi contrattuali della controparte o dalla sopravvenienza di circostanze che pregiudichino o rendano impossibile l'esecuzione del contratto.

Indennità per la cessazione del rapporto: All'atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità ("*indemnização de clientela*") che trova giustificazione nell'avviamento commerciale risultante dall'esercizio dell'attività di quest'ultimo. L'indennità è dovuta a condizione che l'agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti. L'indennità non è, viceversa, dovuta quando il contratto cessa a causa dell'agente o quando, per mutuo accordo tra le parti, il preponente continua il rapporto contrattuale di agenzia con un terzo. L'agente potrà esercitare il diritto all'indennità entro un anno dalla cessazione del contratto. L'importo da corrisondersi sarà calcolato in via equitativa e non potrà superare una cifra equivalente ad una retribuzione media annuale.

B. I CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Il contratto di agenzie si distingue dalle figure affini quali: il contratto di commissione ("*comissão*"), il contratto di franchising, il contratto di mediazione ("*mediação*"), il cosiddetto mandato commerciale ("*mandato comercial*") ed il contratto di concessione ("*concessão*").

Nel contratto (*atípico*) di concessione di vendita e distribuzione commerciale, in particolare, si rinvengono alcuni elementi comuni con il contratto di agenzia, quali l'obbligo promozionale del concessionario, la stabilità del rapporto e la posizione di autonomia. Il concessionario, tuttavia, a differenza dell'agente, acquista i prodotti dal concedente e li rivende in nome e per conto proprio (assumendo in tal modo il rischio della commercializzazione), pur essendo tale attività svolta nell'interesse del concedente all'espansione della distribuzione.

Nell'ordinamento portoghese, il contratto di distribuzione non riceve una specifica disciplina e si configura come un contratto quadro da cui sorge un'obbligazione contrattuale complessa: il concedente si obbliga a vendere al concessionario determinati stock di beni per la successiva rivendita alle condizioni concordate. Allo stesso modo, il concessionario si obbliga a celebrare futuri contratti di vendita con terzi acquirenti ed a rispettare alcune clausole riferite all'organizzazione dell'attività di vendita, alla politica commerciale, all'assistenza da offrire al cliente, all'attività di controllo esercitata dal concedente.



Nella prassi commerciale locale il contratto di distribuzione avviene in settori che richiedono investimenti espressivi che il produttore non intende effettuare direttamente. Il ruolo del concessionario può essere assunto da un'azienda d'*import-export*, un grossista, un rivenditore al dettaglio, un'impresa di distribuzione organizzata.

All'atto della cessazione del contratto, è possibile un'applicazione analogica del regime di "*indemnização de clientela*" (pervista ex lege per il contratto di agenzia).

Nella redazione di questa tipologia di contratti deve essere posta particolare attenzione alla normativa in materia di concorrenza, con un particolare riferimento alle clausole relative alla "non-concorrenza" o alla imposizione di prezzi minimi.

Qualora il contratto sia a tempo indeterminato, potrà essere esercitato il recesso unilaterale da una delle parti previo un congruo preavviso, pena l'obbligo del risarcimento dei danni all'altra parte. Qualora lo scioglimento del contratto sia da addebitare al concedente, quest'ultimo potrà essere condannato al risarcimento dei danni (anche di "*indemnização de clientela*") ed al riacquisto degli stock di prodotti precedentemente venduti al concessionario/distributore.

È inoltre usuale in Portogallo il ricorso a contratto di distribuzione autorizzata, in cui il distributore non disporrà di un'esclusiva ed il produttore potrà procedere alla vendita dei propri prodotti ad altri rivenditori. Si tratta di un sistema che, a differenza dell'agenzia, favorisce l'assunzione di rischi più contenuti per il fornitore, offrendo vantaggi anche per i distributori che avranno una maggiore indipendenza ed potranno beneficiare di alcuni vantaggi al livello fiscale.

C. IL FRANCHISING

Anche il contratto di affiliazione commerciale (*franchising*) è abbastanza radicato in Portogallo, figura che usa in una determinata zona i prodotti, il nome, marca e altri segni distintivi, il *know-how* e altre prestazioni del *franchisor*, verso il pagamento di apposite *royalties* sull'ammontare del fatturato oltre al versamento di un *fee* iniziale.

Al diritto di utilizzazione della marca e degli altri segni distintivi del *franchisor*, si contrappone un'ampia ingerenza di quest'ultimo nell'attività commerciale del *franchisee*, che assume rischi minori associandosi a un'attività già sperimentata con successo. Il *franchising* non ha una disciplina giuridica specifica nell'ordinamento giuridico portoghese; tuttavia, la licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale deve essere stipulata in forma scritta. Per quanto riguarda l'obbligo di non concorrenza a carico del *franchisee*, questo può in principio mantenersi sino al termine della durata del contratto.

Sulle opportunità d'affari nel franchising e nella distribuzione commerciale, si segnala la manifestazione fieristica *Expofranchise* (www.expofranchise.pt) che da diversi anni si svolge a Lisbona e costituisce una buona piattaforma per il *matching* tra domanda ed offerta in questo specifico settore.

V. Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale comprende sia il diritto dell'autore che diritti a esso collegati, come il Diritto Industriale, per ciascuno dei quali esiste una legislazione specifica: il Codice del Diritto d'Autore e dei Diritti Connessi ("CDADC") e il Codice del Diritto Industriale ("CPI").

Il Portogallo ha aderito ai principali Accordi e Convenzioni internazionali vigenti in questo settore, quali per esempio la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche, la Convenzione sul Diritto d'Autore, la Convenzione di Roma per la protezione degli Artisti Interpreti o Esecutivi, dei Produttori di Fonogrammi e degli Enti per la Radiodiffusione, la Convenzione di Parigi per la protezione del Diritto Industriale e l'Accordo sugli Aspetti dei Diritti d'Autore collegati all'OMC (ADPIC/TRIPS). Si deve inoltre ricordare la grande influenza che la legislazione comunitaria esercita sul regime giuridico esistente in Portogallo.

A. LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Regime Generale: Il Codice della Proprietà industriale ("CPI") regola la proprietà industriale, la cui funzione consiste nel garantire la lealtà della concorrenza per l'attribuzione di diritti esclusivi su diversi processi tecnici di produzione e sviluppo di ricchezza. Il regime previsto da questo codice contiene le norme applicabili alla repressione di forme di concorrenza sleale e ai diversi diritti di sfruttamento della proprietà industriale, sia a riguardo alla protezione di innovazioni (brevetti, modelli, disegni e topografie di semiconduttori), sia relativi alla protezione di segni commerciali distintivi (marchi, loghi, ricompense, denominazioni di origine e indicazioni geografiche).

Rispetto a questa materia, la legislazione portoghese si allinea alla legislazione dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne i marchi e i disegni e modelli industriali.

I diritti di proprietà industriale sono diritti d'esclusività, nella misura in cui concedono ai titolari la facoltà di sfruttare economicamente alcuni beni immateriali, imponendo loro l'onere di un esercizio effettivo di tale diritto.

In Portogallo vige un sistema di registrazione costitutiva dei diritti di proprietà industriale (ad eccezione delle ricompense e delle indicazioni geografiche, rispetto ai quali la registrazione ha valore meramente dichiarativo); vale a dire che tali diritti si considerano acquisiti solo al completamento del processo di registrazione.

Assume in tal modo una particolare rilevanza, l'identificazione della priorità, vigendo, come regola, il principio secondo cui la registrazione è concessa a chi presenti la domanda per primo. Ciò nonostante, il CPI prevede un regime di protezione provvisoria concessa a quanti richiedano la registrazione del diritto di sfruttamento che produrrà effetti identici a quelli attribuiti per la concessione effettiva del diritto fino al momento della pubblicazione della registrazione nel "*Boletim da Propriedade Industrial*".

La registrazione è effettuata presso l' "*Instituto Nacional de Propriedade Industrial*" ("INPI"). (www.inpi.pt)

Alla richiesta di registrazione potrà eventualmente fare seguito una fase contenziosa (con la presentazione di un reclamo da parte di un altro interessato). L'INPI, esaminate le circostanze, emetterà un provvedimento di concessione o di diniego (parziale o totale). Le decisioni adottate dall'INPI sono ricorribili presso il Tribunale della Proprietà Intellettuale.

La durata dei diritti di proprietà industriali varia a secondo della tipologia.



La normativa vigente prevede che i diritti che sorgono dai brevetti, modelli industriali e registrazioni topografiche di semiconduttori, disegni, modelli e marchi possano essere trasferiti, sia in maniera parziale sia totale, a titolo oneroso o gratuito. La trasmissione attraverso un atto *inter vivos* deve essere realizzata in forma scritta. Anche il contratto di licenza è soggetto alla forma scritta. L'estinzione dei diritti di proprietà industriale può avvenire per nullità, annullabilità, caducità o rinuncia.

Concorrenza sleale e segreti aziendali: In base al CPI, costituisce una forma di concorrenza sleale qualsiasi atto contrario alle norme ed agli usi onesti in qualsiasi ramo di attività economica. La legge contiene un elenco esemplificativo di atti tipici di concorrenza sleale, riconducibili a quattro categorie: **(1)** atti di confusione; **(2)** atti di discredito; **(3)** atti abusivi e **(4)** atti ingannevoli.

Costituisce inoltre una forma di concorrenza sleale la violazione di segreti d'affari, consistenti nell'acquisizione o utilizzazione di segreti industriali o commerciali di concorrenti e senza il consenso di questi ultimi, a condizione che queste informazioni: **(i)** siano segrete, nel senso di non essere generalmente conosciute o di facile accesso nella loro globalità o nella configurazione dei propri elementi costitutivi; **(ii)** abbiano valore commerciale per il fatto di essere segrete; e **(iii)** siano state oggetto di diligenze specifiche conformemente alle circostanze da parte di persone che detengono legalmente il controllo delle informazioni ai fini della segretezza.

Infrazioni: In Portogallo, la proprietà industriale dispone delle garanzie stabilite dal Codice Civile ed è tutelata in via specifica dal CPI. Ciò significa che l'interessato può avvalersi degli strumenti civilistici di reazione contro atti illeciti. Inoltre, esso può avvalersi delle norme contemplate dal CPI, che si riferiscono a: **(a)** illeciti di carattere criminale, come le violazioni dell'esclusività dei brevetti o le contraffazioni, imitazioni ed usi illegali del marchio (punibili con pena fino a 3 anni di reclusione); o **(b)** illeciti amministrativi, come nel caso della concorrenza sleale punibile con una sanzione fino a 30.000 Euro in caso di persona giuridica).

B. IL DIRITTO D'AUTORE

La legislazione essenziale in questa materia può essere recuperata nel CDAC, al quale si aggiungono diversi regolamenti che disciplinano tipi specifici di opere, diritti speciali ed altre materie complementari, ad esempio, *software*.

Il diritto di autore è un diritto soggettivo che conferisce al suo titolare la possibilità di usufruire o utilizzare in via esclusiva l'opera, sia in tutto che in parte, secondo le modalità previste dalla legge. Sono considerate "opere" le creazioni intellettuali in ambito letterario, scientifico o artistico in qualsiasi forma divulgate. L'oggetto della protezione è la forma di espressione dell'opera (oggetto incorporeo), che può essere riprodotta in molteplici supporti materiali. Tali supporti sono indipendenti dal diritto di autore.

Il diritto sorge nel momento in cui l'opera è esteriorizzata, essendo riconosciuto indipendentemente dalla registrazione, il deposito o qualsiasi altra formalità. Il requisito fondamentale per l'esistenza di un'opera è l'originalità mentre non risultano protette (in quanto tali) le idee, i processi, i sistemi o i metodi operativi, i concetti o le scoperte.

Il diritto di autore comprende diritti di carattere patrimoniale e diritti di natura personale, denominati "diritti morali". I diritti morali non possono essere oggetto di trasmissione e non possono venire onerati. Il CDAC prevede inoltre una protezione dei diritti connessi, che riguardano le prestazioni degli artisti, gli interpreti o gli esecutori, dei produttori di fonogrammi e di videogrammi e degli organi di radiodiffusione. I diritti connessi sono indipendenti dal diritto d'autore, essendo tuttavia assoggettati in via suppletiva al regime legale di quest'ultimo.

Di norma, il diritto d'autore si estingue a distanza di 70 anni dal decesso del creatore intellettuale. Successivamente a questo termine, con l'eccezione della salvaguardia dei diritti personali, l'opera diviene di dominio pubblico.

In linea di principio, il diritto d'autore appartiene al creatore dell'opera. Esistono tuttavia dei regimi speciali. Così, il diritto d'autore relativo ad opere realizzate su commissione o per conto di terzi, o in forza di un contratto di lavoro, si determina in coerenza con quanto convenuto dalle parti. Esistono infine regole specifiche per quanto concerne i casi di autori molteplici, come nei casi di opere collettive o composite.

La violazione del diritto di autore può generare responsabilità in sede civile e penale, come ad esempio nei casi di contraffazione, usurpazione, violazione del diritto morale o indebito arricchimento.

Software. Aspetti specifici: La protezione giuridica dei programmi per computer ("*Software*") è prevista nel Decreto Legge n. 252/94 il quale stabilisce che al *software* con carattere creativo è attribuita una protezione analoga a quella conferita alle opere letterarie.



VI. Il Sistema Fiscale

A. L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRS)

Imposizione fiscale dei residenti fiscali in Portogallo. Regole per la determinazione della residenza fiscale: L'IRS incide sul reddito complessivo delle persone fisiche fiscalmente residenti in Portogallo. Si considerano residenti in territorio portoghese i soggetti che, nell'anno a cui si riferiscono i redditi:

- a. Abbiano soggiornato per più di 183 giorni in territorio portoghese (anche non consecutivamente);
- b. Pur avendo soggiornato per un periodo inferiore, dispongano di una dimora e facciano supporre di considerarla come residenza abituale;
- c. Svolgano all'estero funzione o incarichi di carattere pubblico al servizio dello Stato portoghese;
- d. Facciano parte dell'equipaggio di navi e aeromobili di cui il proprietario abbia residenza o sede sociale o direzione effettiva in Portogallo;
- e. Sono inoltre considerate residenti in territorio portoghese le persone di nazionalità portoghese che abbiano trasferito la propria residenza in Paesi, territori o regioni, soggetti ad un regime fiscale chiaramente più favorevole e siano inclusi in un'apposita lista adottata dal Ministero delle Finanze. Tale presunzione è efficace per l'anno in cui avviene il trasferimento di residenza e per i 4 anni successivi, fatta salva la possibilità per l'interessato di dimostrare che esso sia avvenuto per ragioni attendibili.

Eventuali conflitti di residenza dovranno essere definiti attraverso l'applicazione e l'interpretazione delle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni vigenti in Portogallo.

Sono soggette ad imposta le seguenti categorie di reddito:

- Da lavoro dipendente (categoria A);
- Aziendali e professionali (categoria B);
- Da capitale (categoria E);
- Da locazione (categoria F);
- Aumenti di capitale netto (categoria G);
- Pensioni (categoria H).

Imposizione fiscale applicabile ai soggetti non fiscalmente residenti in Portogallo: In questo caso, l'IRS incide unicamente sui redditi prodotti in territorio portoghese, i quali sono soggetti alle tasse speciali e liberatorie previste dal Codice Tributario.

Tra le principali tasse liberatorie previste dall'ordinamento portoghese si indicano:

- La ritenzione alla fonte del 28% applicabile al saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze derivanti da alienazioni di quote societarie ed operazioni relative a strumenti finanziari (salvo alcune eccezioni);
- La tassa liberatoria del 28% applicabili ai redditi catastali;
- Una tassa liberatoria del 25% applicabile ad altri redditi conferiti da entità non residenti in Portogallo.

I residenti in altro Stato Membro dell'UE o del SEE possono richiedere il rimborso totale o parziale della ritenuta, per la parte che ecceda quanto dovuto in applicazione della tabella generale delle aliquote applicate ai soggetti residenti in Portogallo.

Si tratta di un meccanismo previsto per i soggetti non residenti che abbiano prodotto un reddito in Portogallo da attività professionale non riconducibile ad un'attività stabile in Portogallo o da prestazioni di servizi anche di natura scientifica, artistica o tecnica.

Il Decreto Legge n. 249/2009 ha, infatti, stabilito un regime fiscale specifico per i contribuenti che acquisiscano la residenza fiscale in Portogallo per la prima volta nel 2009 o negli anni successivi o che, privi di tale residenza per un periodo di 5 anni o superiore, la ottengano di nuovo. I contribuenti che rispondano a tali requisiti possono essere tassati come residenti non abituali per un periodo di 10 anni, con tasse più favorabili

Determinazione del reddito imponibile: Il reddito imponibile ai fini dell'IRS risulta dall'ammontare dei redditi delle diverse categorie, una volta applicate le deduzioni e detrazioni previste dalla legge.

Aliquote: Le aliquote dell'IRS sono progressive e variano da un minimo dell'14,5% (per redditi imponibili fino a 7.000 Euro ad un massimo del 48% (per redditi imponibili annui superiori ai 80.000 Euro.

Ritenute alla fonte ("Taxas liberatórias especiais"): Alcuni redditi sono tassati mediante il ricorso a ritenute alla fonte ("taxas liberatórias") che dispensano il titolare dal cumulo con gli altri redditi imponibili:

- Ci si riferisce in particolare ai redditi derivati da plusvalenze nelle operazioni che riguardano valori mobiliari e strumenti finanziari (aliquota del 28%); I compensi straordinari attribuiti da entità patronali (aliquota del 10%); Gli utili distribuiti e gli interessi pagati (aliquota del 28%).

B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (IRC)

Il Testo unico delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (CIRC) è stato approvato dal Decreto Legge n. 442-B/88 dopo modificato in varie occasioni.

Si considerano residenti le società e gli enti che abbiano sede o direzione effettiva in Portogallo, disponendo di una struttura stabile per l'esercizio di un'attività di natura commerciale, industriale o agricola. L'IRC è applicabile alle società commerciali, alle cooperative, alle imprese pubbliche e ad altre entità che pur non avendo personalità giuridica, abbiano sede o direzione effettiva in Portogallo ed esercitino attività di natura commerciale, industriale o agricola; le entità con che non abbiano sede o direzione effettiva in Portogallo, con riferimento ai soli redditi prodotti in territorio portoghese.

Base imponibile: Ai fini della definizione della base imponibile vengono considerati i ricavi delle società e delle entità che esercitino a titolo principale un'attività di natura commerciale, industriale ed agricola. Per i soggetti non residenti, si considerano i ricavi prodotti in Portogallo (es. attraverso succursali) e gli incrementi patrimoniali ivi ottenuti a titolo gratuito.



A tale scopo vengono considerati i proventi di qualsiasi natura e non solo quelli provenienti dalla normale attività d'impresa, quali ad esempio:

- a) I ricavi relativi a vendite o servizi, sconti, bonus e riduzioni, commissioni e brokeraggi;
- b) Redditi da immobili;
- c) Redditi di natura finanziaria;
- d) Proventi dallo sfruttamento della proprietà industriale o intellettuale;
- e) Prestazioni di servizi di carattere scientifico o tecnico;
- f) Plusvalenze realizzate;
- g) Indennizzi e sovvenzioni ottenuti a qualunque titolo;

Ai fini della definizione del reddito imponibile il soggetto passivo potrà inoltre dedurre le perdite e le spese fiscalmente rilevanti, come pure i benefici fiscali eventualmente esistenti.

Aliquote: L'aliquota generale dell'IRC ammonta al 23% (21% nel 2015), con eccezione dei primi 15.000 Euro che sono tributati con l'aliquota di 17%, sia per i contribuenti residenti sia per i non residenti che, nell'ambito del territorio portoghese, esercitino un'attività d'impresa di carattere stabile.

	Continente	Madeira*	Azzorre
Soggetti residenti e stabilimenti permanenti di enti non residenti*	23%	25%	17,5%
Soggetti residenti che non esercitano, a titolo principale, un'attività commerciale, industriale o agricola	21,5%	21,5%	15,05%

**con eccezione delle società operanti all'interno delle Zona Franca di Madeira*

Esiste poi un'addizionale statale ("derrama estadual") imposta alle entità che esercitano a titolo principale un'attività di natura commerciale, industriale o agricola e alle entità non residenti che esercitano un'attività economica con carattere stabile in Portogallo. L'addizionale ammonta al 3% per la parte di reddito imponibile compreso tra gli 1,5 milioni di Euro ed i 7,5 milioni di Euro, al 5% per il reddito imponibile compreso tra gli 7.5 milioni di Euro ed i 35 milioni di Euro ed al 7% per il reddito eccedente ai 35 milioni di Euro.

Liquidazione: Il calcolo dell'IRC è compiuto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi che deve essere presentata annualmente fino all'ultimo giorno lavorativo del mese di maggio, per trasmissione elettronica dei dati.

Perdite fiscali riportabili: Dal 2014 in avanti, le perdite fiscali appurate sono deducibili (fino al 70% del reddito imponibile do ogni esercizio) dai redditi tributabili sino al dodicesimo secondo esercizio successivo al rispettivo accertamento. Tale beneficio può tuttavia venire meno nei casi in cui occorra: **(i)** una alterazione dell'oggetto sociale o altra ristrutturazione della società; **(ii)** un'alterazione sostanziale dell'attività d'impresa realizzata; **(iii)** un mutamento della titolarità del 50% del capitale sociale o della maggioranza dei diritti di voto in assemblea; **(iv)** acquisizione del capitale per un socio che abbia più di 20% del capitale o sia impiegato o amministratore della società.

Misure anti-abuso: L'ordinamento portoghese prevede una serie di misure contro l'evasione e l'elusione fiscale che comprendono, fra altre, una clausola generale anti abuso applicabile a tutte le imposte, a norme speciali applicabili all'*IRC* quali, ad esempio, quelle che si riferiscono alla non deducibilità fiscale di costi decorrenti da pagamenti effettuati a entità non residenti soggette ad un regime fiscale privilegiato; all'imponibilità dei redditi di società non residenti soggette a regimi fiscali privilegiati; alla disciplina per la sottocapitalizzazione.

Plusvalenze relative a attivi: Il riconoscimento fiscale delle minusvalenze risultanti dalla trasmissione a titolo oneroso di attivi tangibili e intangibili, compresi attivi biologici che non siano consumabili, quando detenuti per un periodo non inferiore ad un anno, è limitata al 50% del rispettivo valore quando:

- a) il valore totale ricevuto sia reinvestito nell'acquisto, produzione o costruzione di attivi di questa natura, nel periodo tributario anteriore a quello della vendita, nel stesso periodo o fino al termine del secondo periodo tributario seguente;
- b) I beni in cui sia reinvestito il valore ricevuto non siano beni usati acquistati a soggetti di *IRS* o *IRC* con i quali esistano relazioni speciali o siano detenuti per un periodo inferiore ad un anno (contato dalla termine del periodo tributario in cui si verifichi il reinvestimento o, se posteriore, la vendita del bene).

"Participation Exemption" e plusvalenze derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso di quote societarie: Dal 2014 in avanti si applica il regime di *Participation Exemption* nell'eliminazione della doppia imposizione dei lucri distribuiti a società con sede in Portogallo, oriundi di società partecipate, succursali o da stabilimenti permanenti in altri paesi (con eccezione di *off-shore*), in determinate condizioni.

Le plusvalenze nella vendita di partecipazioni di società – comprese le operazioni di fusioni, divisioni e acquisti di attivi o scambio di partecipazioni – non sono tributate in *IRC* sempre che si tratti di vendita di partecipazioni di società con sede o stabilimento permanente nella UE, in cui la partecipazione sia superiore a 5% del capitale e sia detenuta più di 24 mesi, trattandosi di società fuori della UE la stessa sia soggetta ad un'imposta sui redditi con una imposizione di almeno 60% dell'aliquota di *IRC*, o sia 13,8%. Inoltre, questo regime non è applicabile a società immobiliare (attivo immobiliare superiore a 50% dell'attivo totale, con eccezione d'immobili per l'attività commerciale, industriale o agricola) e a vendite di partecipazioni di società *off-shore*.

Non esiste meccanismo di reinvestimento di queste plusvalenze.

Gruppi di imprese: I gruppi di imprese, accertati determinati requisiti, possono optare per una dichiarazione fiscale unica relativa alla somma dei redditi imponibili e delle passività generati in sede di consolidamento del bilancio (RETGS).



Regole specifiche per le persone giuridiche non residenti in Portogallo: Le società e gli enti che non abbiano sede né direzione effettiva in Portogallo sono soggetti all'IRC solo per i redditi percepiti nel Paese. I pagamenti effettuati a persone fisiche o giuridiche non residenti in Portogallo sono, in linea generale, soggetti ad una ritenzione alla fonte alle seguenti aliquote stabilite dalla legislazione portoghese e fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione vigente. È inoltre applicabile un regime di restituzioni delle imposte concernenti redditi prodotti in territorio portoghese e ritenute o versate da entità residenti in Paesi membri dell'UE e dello SEE.

- Aliquota generale: 25%
- Redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale o intellettuale (ad eccezione di quanto previsto dalla Direttiva 2003/49/CE): 25%
- Redditi risultanti da attrezzature agricole, commerciali o scientifiche: 25%
- Commissioni per intermediazioni: 25%
- Redditi catastali 25%
- Lucri distribuiti (ad eccezione dei casi soggetti alla disciplina della direttiva 90/435/CEE): 25%
- Altri redditi da capitale: 25%
- Premi: 35%

Regime di esenzione dell'imposizione sulle plusvalenze derivate dalla trasmissione a titolo oneroso di valori mobiliari: Non sono soggette ad imposizione fiscale in Portogallo, le plusvalenze ottenute da parte entità non residenti prive di una presenza stabile in Portogallo e derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso di valori mobiliari, *warrants* e strumenti finanziari emessi da entità residenti in Portogallo e negoziati nei mercati regolamentati della Borsa, ad eccezione dei casi in cui:

- a) Il 25% del capitale dell'entità venditrice sia controllato direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche residenti in Portogallo;
- b) L'entità venditrice sia domiciliata in Paesi, territori o regioni in cui viga un regime fiscale palesemente più favorevole come riportato in un apposito decreto del Ministero delle Finanze;
- c) Le plusvalenze ottenute attraverso la trasmissione a titolo oneroso di quote societarie di società aventi sede in Portogallo e il cui attivo sia costituito per più del 50% da beni immobili ivi situati.

Le plusvalenze potranno inoltre essere escluse dall'imposizione fiscale in Portogallo in forza di clausole previste da Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni.

C. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Segue un elenco dei contributi previdenziali che le imprese e i lavoratori dipendenti devono versare all'Istituto di previdenza sociale portoghese ("Segurança Social" - <http://www4.seg-social.pt/>)

	Lavoratore	Impresa
Regime generale dei lavoratori dipendenti	11%	23,75%
Membri di organi statutari delle persone giuridiche	9,3%	20,3%
Giovani al primo impiego	11%	esente
Professionisti indipendenti	29,6% - 34,75%	-----

D. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ("IVA")

Questi gli scaglioni di IVA attualmente previsti in Portogallo

	Continente	Madeira	Azzorre
Aliquota generale	23%	22%	18%
Aliquota intermedia	13%	12%	10%
Aliquota ridotta	6%	5%	5%

E. IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI TRASFERITI A TITOLO ONEROSO ("IMT")

L'IMT incide sulla trasmissione a titolo oneroso del diritto di proprietà di immobili siti in territorio portoghese, come pure di altri negozi giuridici di effetto equivalente. Essa risulta un'imposta applicabile al valore dell'atto e del contratto o, se più elevato, al valore patrimoniale tributario dell'immobile. L'IMT incide sul valore dell'atto o del contratto accresciuto dell'IVA.

Le principali aliquote dell'IMT sono le seguenti:

- 5% per l'acquisto d'immobili rurali;
- 6,5% nel caso di acquisto d'immobili urbani (ad eccezione delle abitazioni civili, per le quali l'aliquota è progressiva);
- 8% per l'acquisto d'immobili rurali o urbani nel caso in cui l'acquirente sia un off-shore.



F. L'IMPOSTA DI BOLLO (“IMPOSTO DE SELO”)

L'Imposta di Bollo incide su tutte le operazioni previste in una tabella annessa al Codice della Imposta di Bollo Portoghese e ad esempio, più in dettaglio, sulle trasmissioni a titolo gratuito (donazioni o per causa di morte) a favore di persone fisiche, acquisto del diritto di proprietà su beni immobili, operazioni finanziarie (utilizzo di credito), garanzie connesse a contratti e premi di lotterie. Sono estranee all'ambito di applicazione di tale imposta le operazioni soggette a IVA e gli atti avvenuti fuori dal territorio portoghese, a condizione che non producano effetti legali in Portogallo.

G. ACCORDI BILATERALI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUL REDDITO

Tra Italia e Portogallo è in vigore una Convenzione Bilaterale per evitare la doppia imposizione sui redditi le cui disposizioni disciplinano la fiscalità su operazioni concluse tra entità residenti in territorio portoghese ed entità residenti in Italia. Per una consultazione del testo integrale dell'Accordo si rinvia alla pagina “Cooperazione Economica” del sito web dell'Ambasciata d'Italia a Lisbona (www.amblisbona.esteri.it).

VII. Il Mercato del Lavoro in Portogallo

A. RAPPORTO DI LAVORO

La legislazione portoghese in materia di lavoro è genericamente caratterizzata da una certa rigidità, innanzitutto perché vieta alle parti la possibilità di regolare liberamente il rapporto di lavoro, non potendo queste non conformarsi ai principi e alle normative di carattere imperativo.

Nonostante tutto, la recente riforma della legislazione in materia di lavoro ha avuto come obiettivo principale modernizzare e stimolare il settore lavorativo nei suoi diversi aspetti, in particolare quello dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Riportiamo di seguito un approccio semplice, enunciando i principali aspetti e principi previsti dalla legislazione portoghese, in modo da consentire ai datori di lavoro di interpretare questo patrimonio normativo come un'opportunità per una gestione di successo delle risorse umane.

Termini e condizioni di lavoro: In generale, i termini e le condizioni di lavoro sono regolati dal diritto del lavoro, dai contratti collettivi di lavoro e dalle regole e consuetudini professionali, non essendoci quindi bisogno di un espresso accordo fra le parti.

Generalità: Il contratto di lavoro deve identificare le rispettive parti contraenti. Sono considerate essenziali ai fini del contratto anche le seguenti clausole:

- i. Dichiarazione da parte del lavoratore con cui dichiara di accettare di prestare il proprio servizio presso il datore di lavoro ed una dichiarazione da parte del datore di lavoro con cui dichiara di accogliere il lavoratore al suo servizio;
- ii. Clausola con cui si identificano i doveri e responsabilità del lavoratore;
- iii. Clausola con cui si identifica la data di inizio effettiva del rapporto di lavoro;
- iv. Clausola con cui si identifica la remunerazione e periodicità del pagamento;

Generalmente i contratti disciplinano anche i seguenti aspetti:

- i. L'ambiente di lavoro;
- ii. Durata del periodo di ferie o, nel caso in cui non sia possibile definirlo, il criterio di attribuzione;
- iii. Numero di ore lavorative giornaliere e settimanali, specificando i casi in cui le stesse siano definite in termini medi;
- iv. Clausole di limitazione di libertà professionale, in particolare accordi di non concorrenza e permanenza;
- v. Le circostanze e le formalità da adottare per eventuali modifiche al contratto di lavoro;
- vi. Le leggi applicabili ai fini dell'interpretazione e applicazione del contratto, inclusi i contratti collettivi del lavoro, quando applicabili.

Orario di lavoro: Le normali giornate lavorative non possono eccedere le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Il normale periodo di lavoro può essere definito in termini medi attraverso un contratto collettivo di lavoro. In questo caso il normale periodo di lavoro settimanale può estendersi fino a un massimo di 60 ore settimanali, escluse ore di lavoro straordinarie dovute a cause di forza maggiore.



Il periodo di lavoro in termini medi è calcolato tenendo in considerazione un periodo di riferimento indicato nel contratto collettivo di lavoro applicabile, il quale non può superare, in alcun caso, i 12 mesi.

Nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non contenga alcuna norma in materia, si dovrà prendere in considerazione un periodo di riferimento massimo di 4 mesi. Questo periodo di riferimento può essere esteso fino a 6 mesi nei seguenti casi:

- i. Quando i dipendenti sono familiari del datore di lavoro;
- ii. Quando i dipendenti ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o con potere decisionale autonomo;
- iii. Quando occorre un allontanamento del luogo di lavoro rispetto al luogo di residenza del lavoratore o tra i diversi locali di lavoro;
- iv. Quando i dipendenti svolgono funzioni operative di vigilanza, trasporto e installazione/manutenzione di sistemi elettronici di sicurezza, tra cui guardie o portieri.

Lavoratori e datori di lavoro potranno inoltre trovare un accordo individuale in merito alla prestazione del lavoro adottando questo tipo di regime di orario. In questo caso, le ore lavorative possono aumentare fino a un massimo di 2 ore giornaliere, con il limite di 50 ore settimanali, escluse le ore di lavoro straordinarie per cause di forza maggiore.

Nelle settimane in cui il lavoro sia inferiore a 40 ore, la riduzione giornaliera non può essere superiore a 2 ore, fatta salva la possibilità per le parti di raggiungere un accordo per la riduzione delle ore lavorative settimanali in termini di giornate o mezze giornate.

Ferie: Il periodo annuale di ferie non può essere inferiore a 22 giorni lavorativi, intendendosi come lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, escluse festività. I lavoratori possono rinunciare parzialmente al diritto alle ferie, ricevendo la corrispondente remunerazione e buono vacanze, malgrado debbano godere obbligatoriamente di 20 giornate lavorative di ferie.

B. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Obbligo di informazione: I datori di lavoro sono obbligati a informare e consultare i lavoratori, o i loro rappresentanti, in merito a diversi aspetti. In genere i lavoratori, o i loro rappresentanti, hanno diritto a partecipare ai processi di ristrutturazione, soprattutto se questi comportano un cambiamento delle condizioni di lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori possono, entro 15 giorni dalla richiesta formale scritta dal datore di lavoro, emettere pareri/opinioni scritte, non vincolanti, ai fini dei progetti di ristrutturazione.

Cessione dello stabilimento: Nei casi di cessione dello stabilimento dovranno essere osservati i seguenti procedimenti di consultazione e informazione:

- i. Cedente e acquirente hanno l'obbligo di informare i rappresentanti dei lavoratori, o i lavoratori stessi nel caso in cui non esista tale rappresentanza, in merito alla data e alle ragioni della cessione. I lavoratori devono essere inoltre informati sulle eventuali conseguenze legali, economiche e sociali di quest'azione, e di tutte le misure previste che li riguardino.
- ii. L'informazione sopra riferita deve essere resa per iscritto e in tempo utile, prima che avvenga la cessione, e sempre almeno 10 giorni prima della fase di consultazione menzionata nel punto di seguito;
- iii. Cedente e acquirente devono consultarsi con dovuto anticipo con i rappresentanti dei lavoratori, o i lavoratori stessi, al fine di cercare di giungere ad un accordo in merito alle misure da adottare (ad esempio, licenziamenti o cessione dei locali di lavoro).

Sanzioni disciplinari e risoluzione del contratto di lavoro: Non potrà mai essere applicato nessun procedimento disciplinare senza un preventivo avviso ai lavoratori sui tutti i fatti relativi a tale provvedimento, in modo che venga loro conferita la facoltà di pronunciarsi su tali fatti. .

Una volta iniziato il processo disciplinare, il datore di lavoro può sospendere preventivamente il lavoratore fino alla conclusione del processo, nel caso in cui la sua presenza sia considerata inopportuna. Durante il periodo di sospensione dal lavoro, il lavoratore ha comunque diritto alla remunerazione.

I procedimenti disciplinari devono essere intrapresi entro 60 giorni, a contare dal giorno in cui il datore di lavoro o il superiore gerarchico del lavoratore è venuto a conoscenza dell'infrazione e, in principio, entro il termine di un anno dalla data in cui è occorsa l'infrazione.

Una volta decorsi questi termini, si prescrive il diritto del datore di lavoro di attuare un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

I datori di lavoro possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari, indipendentemente da quelle previste dai contratti collettivi di lavoro:

- i. Ammonizione;
- ii. Ammonizione registrata;
- iii. Multa;
- iv. Perdita di giorni di ferie (parziale);
- v. Sospensione dal lavoro con perdita della retribuzione e anzianità;
- vi. Licenziamento con giusta causa.

Risoluzione del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro. Licenziamento:

Il datore di lavoro può risolvere un contratto di lavoro essenzialmente tramite licenziamento:

- i. Con giusta causa;
- ii. Licenziamento per motivi oggettivi, in particolare, motivi strutturali o tecnologici (licenziamento collettivo o per estinzione del posto di lavoro, dipendendo del numero di lavoratori coinvolto e della dimensione dell'azienda;



Giusta causa per il licenziamento: Sono assolutamente vietati i licenziamenti senza giusta causa. Generalmente costituisce giusta causa per il licenziamento qualsiasi comportamento colposo del lavoratore che per gravità e conseguenze rende immediatamente impossibile il sussistere del rapporto di lavoro.

Per accertare l'esistenza della giusta causa, il datore di lavoro deve muovere un'azione disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente.

Il procedimento inizia con la notifica al lavoratore del provvedimento disciplinare, venendo resi noti, in modo dettagliato, tutti i fatti che costituiscono infrazione disciplinare. Entro 10 giorni lavorativi, a partire dalla notifica del provvedimento disciplinare, il lavoratore può presentare la sua difesa per iscritto e richiedere che vengano prodotte le prove, in particolare testimonianza.

Il datore di lavoro deve fornire tutte le informazioni probatorie richieste dal dipendente nella sua difesa scritta. Non facendolo, il datore di lavoro corre il rischio che il suddetto processo disciplinare non sia considerato valido.

Una volta concluso l'accertamento degli atti probatori, il datore di lavoro dovrà comunicare, entro 30 giorni, la decisione a conclusione del procedimento.

Nei contratti a tempo determinato i contratti cessano al sopraggiungere del termine fissato per la loro durata, sempre che il datore di lavoro o il lavoratore notifichi all'altra parte l'intenzione di cessare il contratto di lavoro con un preavviso di 15 o 8 giorni, rispetto alla scadenza del contratto.

Durante il periodo di prova il datore di lavoro o il lavoratore dipendente possono cessare il contratto di lavoro senza preavviso (escludendo i casi in cui il periodo di prova abbia avuto una durata superiore a 60 giorni; in questo caso il datore di lavoro deve dare un preavviso di 7 giorni). In questi casi non si procede al pagamento di alcun compenso, fatto salvo un accordo scritto in contrario.

Licenziamento per motivi oggettivi: Il datore di lavoro che decida di procedere al licenziamento collettivo deve dare notifica alla commissione dei lavoratori o, nel caso in cui questa non esista, alla commissione intersindacale o al sindacato che rappresenta i lavoratori interessati.

Nel caso in cui non esista alcuna delle riferite istituzioni rappresentative, il datore di lavoro deve notificare per iscritto direttamente i lavoratori interessati dal licenziamento collettivo. I lavoratori hanno a disposizione 5 giorni lavorativi dal giorno in cui ricevono la notifica, per nominare tre rappresentanti (o 5 nel caso in cui il licenziamento interessi più di 5 dipendenti).

Entro il termine di 5 giorni dalla notifica, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori devono riunirsi al fine di cercare di trovare un accordo volto a ridurre il numero dei dipendenti da licenziare. I lavoratori devono accettare e consentire tali misure.

Generalmente i rappresentanti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prendono parte alle riunioni, in modo da controllare e garantire la corretta applicazione del procedimento legale e promuovere la conciliazione tra le parti. Nel caso di raggiungimento di un accordo, o in mancanza di questo, il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla prima notifica, deve notificare a tutti i lavoratori la decisione finale di licenziamento.

I lavoratori interessati dal licenziamento per motivi oggettivi hanno diritto ad un'indennità, dovuta alla cessazione del contratto di lavoro. Con l'accettazione dell'indennità si considera accettato il licenziamento.

VIII. La Risoluzione delle Controversie

LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

La crescente complessità delle vertenze commerciali e la farraginosità delle procedure giudiziarie interne possono indurre le parti a ricorrere a mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

In Portogallo si sta cercando di sostituire, in modo graduale, il ricorso ai tribunali da parte delle imprese e degli investitori nella risoluzione delle controversie, a favore di mezzi alternativi e informali che riducano i tempi processuali e semplifichino i procedimenti giudiziari.

Conciliazione: La conciliazione è un mezzo stragiudiziale, di natura informale, privo di alcuna legislazione che ne regoli il processo; le parti, con o senza intervento di terzi, cercano di trovare una soluzione alla controversia. Quando si verifica l'intervento di una terza persona imparziale, denominata conciliatore, questa conduce il processo insieme alle parti, invitandole a discutere la questione e aiutandole ad arrivare volontariamente ad un accordo.

Il conciliatore analizza gli aspetti oggettivi del conflitto, propone una soluzione rapida alla questione e assiste i contendenti affinché raggiungano un accordo di responsabilità.

Arbitrato: Il processo arbitrale ha natura volontaria, ossia, viene scelto volontariamente dalle parti in disaccordo per risolvere la controversia, nonostante in alcuni casi il legislatore l'abbia imposto come obbligatorio (ad esempio, in alcune aree dell'industria farmaceutica).

Le parti possono concordare il ricorso all'arbitrato anche in assenza di una specifica clausola arbitrale.

Come regola, la decisione arbitrale è definitiva, cioè, non è passibile di ricorso al tribunale giudiziario (salvo se le parti abbiano accordato in modo diverso, caso in cui la decisione arbitrale è equiparata ad una decisione del tribunale di prima istanza).

Le decisioni arbitrali possono essere equiparate, agli effetti esecutivi, alle sentenze emesse dai tribunali ordinari, poiché ad essi compete la loro esecuzione. Per il ricorso è competente la Corte d'appello (*Tribunal da Relação*). Negli arbitrati interni gli arbitri devono giudicare ai sensi del diritto portoghese, a meno che le parti li autorizzino a giudicare secondo equità.

Le procedure arbitrali sono per loro natura più celeri e snelli rispetto ai procedimenti giudiziari di soluzione delle controversie. Il procedimento arbitrale è dotato inoltre di un maggiore rigore e di una specializzazione tecnica dal momento in cui le parti possono procedere di comune accordo alla scelta dell'arbitro o del collegio arbitrale. Nonostante la diffusa convinzione di una maggiore onerosità dell'arbitrato rispetto alle procedure giudiziarie, ciò non è necessariamente vero in Portogallo. Da un lato, occorre infatti tenere conto del risparmio connesso alla conclusione delle controversie in tempi più celeri, dall'altro i costi di accesso alla giustizia civile possono essere suscettibili anche di significativi incrementi a causa delle successive modifiche alle tabelle dei costi giudiziari. Ne consegue che molto spesso l'arbitrato risulta il mezzo più efficace per risolvere le controversie di carattere commerciale, per le quali la celerità ed il rigore delle procedure, il grado di competenza degli organi giudicanti e l'accertamento della realtà sostanziale - a detrimento di decisioni meramente formali - si rivelano criteri fondamentali per le parti in causa.

Arbitrato istituzionalizzato: L'arbitrato volontario istituzionalizzato ha come caratteristica principale il fatto di essere realizzato da organi autorizzati dal Ministero della Giustizia ad esercitare tale funzione. Questi organi sono denominati Centri di arbitrato e sono localizzati, con carattere permanente, in varie città del paese. Possono operare in ambito internazionale, nazionale o regionale, così come avere competenza generica o specializzata in determinati settori.



Arbitrato internazionale: Oltre agli arbitrati domestici, il Portogallo comincia ad essere sempre più spesso il luogo prescelto come sede di arbitrati internazionali, con particolare riferimento alle controversie che coinvolgono imprese appartenenti a Paesi di lingua ufficiale portoghese (Brasile ed Angola innanzitutto). La prassi recente, infatti, ha dimostrato come nel caso delle controversie relative a relazioni commerciali ed economiche con imprese ed entità aventi sede in Angola risulta molto più agevole ottenere il riconoscimento e l'execuatur di lodi arbitrale adottati in Portogallo rispetto a quelli emessi in altri Paesi.

Riconoscimento ed execuatur delle decisioni arbitrali straniere: Il Portogallo ha firmato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione di decisioni arbitrali straniere, scegliendo di aderire a una clausola prevista dal suddetto trattato per cui la convenzione è applicabile solo in caso di sentenze arbitrali emesse sul territorio degli stati contraenti. Tale convenzione è una delle più importanti a livello mondiale, considerato l'elevato numero degli stati firmatari. Permette il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali emesse sul territorio in cui il debitore disponga dei beni, a patto che anche questo Stato abbia aderito alla Convenzione di New York.

IX. Link Utili

TITOLO	INDIRIZZO INTERNET
Ambasciata d'Italia a Lisbona	http://amblisbona.esteri.it
Società di Avvocati PLMJ	http://www.plmj.pt
Camera di Commercio italiana per il Portogallo	http://www.ccitalia.pt
Agenzia ICE	http://www.ice.it
ACL – CCIP: Confederazione dei commercianti	http://www.acl.org.pt
AEP Associazione imprenditoriale del Portogallo	http://www.aeportugal.pt
AICEP – Agenzia per gli Investimenti	http://www.portugalglobal.pt
AERLIS – Associazione imprenditori Lisbona	http://www.aerlis.pt
AIP – Associazione industriale portoghese	http://www.aip.pt
Ambasciata del Portogallo in Italia	http://www.roma.embaixadaportugal.mne.pt/pt
ANA – Aeroporti portoghesi	http://www.ana.pt
Associazione dei commercianti di Oporto	http://www.cciporto.com
Associazione giovani imprenditori	http://www.anje.pt
Banca del Portogallo	http://www.bportugal.pt
Consiglio Nazionale del Notariato	http://www.notarios.pt
Associazione COTEC Portogallo	http://www.cotec.pt
Direzione dell'Energia – Ministero dell'Economia	http://www.dgeg.pt
Ente Fiera di Lisbona	http://www.fil.pt
Ente Fiera di Oporto	http://www.exponor.pt
Gazzetta Ufficiale Portoghese	http://www.dre.pt
Governo Portoghese	http://www.portugal.gov.pt
GFK ricerche di mercato	http://www.gfk.pt
IAPMEI: Ente per il sostegno alle PMI	http://www.iapmei.pt
INE - Istituto Nazionale di Statistica	http://www.ine.pt
Istituto Nazionale per la Proprietà Intellettuale	http://www.inpi.pt
Istituto nazionale di Previdenza Sociale	http://www4.seg-social.pt
Markttest Ricerche di mercato	http://www.markttest.pt
Profili statistici del Portogallo	http://www.peprobe.com
NIELSEN ricerche di mercato	http://pt.nielsen.com
Portal das Empresas	http://www.portaldaempresa.pt
Portale del Ministero delle Finanze	http://www.portaldasfinancas.gov.pt
Registro nazionale delle Imprese	http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio
Turismo del Portogallo	http://www.turismodeportugal.pt
Ufficio Studi del Ministero dell'Economia	http://www.gee.min-economia.pt
Ufficio nazionale Brevetti	http://www.marcaspatentes.pt



Ambasciata d'Italia

Ambasciata d'Italia Lisbona

Largo Conde Pombeiro, 6

1150-100 Lisboa

Tel: 00351 213 515 320

Fax: 00351 213 154 926

e-mail: ambasciata.lisbona@esteri.it